

Allegato alla deliberazione di CC n. del 28.11.2009

REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' SOCIALE

Art. 1 – Definizione di volontariato

“Volontariato”, con questo termine si intende ricomprendere quella o quelle persone che offrono liberamente e spontaneamente la loro personale disponibilità ad effettuare “servigi”, di qualsiasi natura, utili e necessari alla “Comunità”.

Art. 2 – Istituzione

Il Comune di Brembate, ritiene importante, per la qualificazione di alcuni propri servizi considerati socialmente utili, l'apporto dell'opera dei cittadini, offerta volontariamente, favorendone la loro partecipazione alla vita sociale e civica in forma volontaria e gratuita attraverso le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 3 – Stato giuridico dei volontari

Le attività di volontariato che il presente Regolamento intende disciplinare rivestono carattere di occasionalità. Il “volontario”, nello svolgimento dei suoi compiti o funzioni affidategli, assume la figura di mero “collaboratore” occasionale, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale.

Tale attività deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa.

La collaborazione dei volontari nei servizi del Comune in nessun caso può costituire condizione o presupposto per essere sostituiva di mansioni proprie del personale dipendente.

L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

L'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i singoli volontari, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Art. 4 – Presentazione delle domande

Possono essere ammessi a prestare la propria opera di volontariato nei vari servizi comunali i cittadini residenti nel Comune di Brembate e non, nonché le persone che si trovano in condizioni sociali particolarmente meritevoli di attenzione introdotti e seguiti da assistenti sociali.

I volontari devono possedere l'idoneità psicofisica all'incarico, oltre agli eventuali requisiti richiesti in relazione al servizio di impiego.

I soggetti interessati a svolgere attività di volontariato nei servizi del Comune di Brembate dovranno presentare, agli Uffici Comunali, domanda nel modulo prestampato.

Art. 5 – Albo comunale dei volontari

Presso l'Ufficio Segreteria Comunale è istituito l'Albo comunale dei volontari a cui sono iscritti tutti i cittadini che abbiano presentato la richiesta su apposito modulo e siano stati considerati idonei.

Art. 6 – Elenchi di disponibilità

I Responsabili di settore, nel rispettivo ambito di competenza, presso i quali i volontari chiedono di prestare la loro opera, possono invitare il richiedente ad un colloquio per acquisire maggiori elementi ai fini della valutazione dell'istanza e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione ai servizi verso i quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.

Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del responsabile del servizio verrà valutata la possibilità, anche temporanea, di diminuire le giornate dei singoli volontari per consentire l'accesso ad un numero superiore di soggetti richiedenti.

I Responsabili di settore o servizi o Amministratori che intenderanno avvalersi dell'opera dei volontari per progetti specifici, anche di breve durata, devono segnalare la richiesta al servizio segreteria comunale settore "affari generali".

Gli inserimenti di volontari invalidi, o di quelli che si trovano in particolari condizioni sociali sono concordati con l'assistente sociale, che contribuisce altresì all'individuazione delle attività da espletare.

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle attività

All'inizio delle attività il Responsabile del settore o suo delegato predisponde di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

I volontari si attengono alle disposizioni convenute con il responsabile per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

I responsabili dei servizi ai quali i volontari sono assegnati organizzano e gestiscono le loro attività.

Ogni servizio stila periodicamente (con cadenza settimanale, mensile, ..etc.) gli elenchi dei volontari a cui sono affidati incarichi, indicando per ognuno le relative competenze e segnalando eventuali cessazioni di prestazioni d'opera.

Tali elenchi sono quindi trasmessi al servizio segreteria comunale settore "affari generali" per consentire la puntuale gestione degli stessi.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto; i volontari si impegnano a dare tempestiva comunicazione, al responsabile del Settore presso cui prestano la propria opera, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

I volontari impegnati sono provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo, con dati anagrafici e fotografia indicante la qualificazione dello stesso come "volontario", che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 8 – Compensi e rimborsi

L'attività svolta dai dei singoli volontari o con la collaborazione di altri è sempre del tutto a titolo gratuito e pertanto non può essere retribuita dall'Amministrazione Comunale, né da eventuali singoli beneficiari dell'attività.

I volontari possono avere rimborsate le eventuali spese sostenute in relazione all'attività svolta. Per avere diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute, le stesse devono essere preventivamente autorizzate dal responsabile del servizio interessato e debitamente documentate. In assenza di autorizzazione preventiva, nei casi di indifferibilità e urgenza della spesa, il responsabile del servizio interessato valuterà la possibilità del rimborso in ordine alla pertinenza e coerenza della spesa medesima con l'attività di volontariato svolta.

Art. 9 – Coperture assicurative

Tutti coloro che prestano la propria opera per attività di volontariato nei servizi del Comune saranno assicurati, con idonea polizza assicurativa di durata annuale con spese a totale carico del Comune, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

E' cura dei responsabili dei Servizi informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo dei Dispositivi di protezione individuali.

Art. 10 – Cessazione dell'attività

I volontari sono cancellati dagli elenchi:

1. per loro espressa rinuncia
2. per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione
3. per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta del responsabile del Servizio o da parte degli utenti delle prestazioni
4. per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato disponibilità.

I volontari debbono dare tempestiva comunicazione al protocollo comunale in merito all'eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.

Art. 11 – Ambiti di utilizzo delle prestazioni di volontariato

I servizi nei quali si ritiene di poter prevedere l'esplicazione delle attività socialmente utili sono indicativamente:

1. collaborazione presso gli edifici scolastici allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata ed all'uscita da scuola e assistenza sullo scuolabus;
2. compiti di piccola manutenzione degli uffici pubblici e del verde pubblico per consentirne una migliore fruizione da parte della collettività;
3. compiti di sorveglianza e vigilanza nella biblioteca civica in orario di apertura;
4. assistenza ad anziani, portatori di handicap ed altre categorie emarginate in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari;
5. collaborazione a specifici progetti predisposti dall'Amministrazione Comunale e dai vari Servizi;
6. collaborazione ad attività socialmente utili convenzionate con l'Amministrazione Comunale.
7. manutenzione e custodia di monumenti, apertura di parchi e giardini, strutture sportive ed edifici pubblici.

L'Amministrazione Comunale si riserva di disporre con apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale, su indicazione di esigenze espresse dai responsabili dei servizi, l'utilizzo dei volontari per ambiti di attività non contemplati nel presente regolamento, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili per i quali sia fattibile l'utilizzo di volontari.

Art. 12– Certificazione del servizio prestato

Il Comune Brembate riconosce il servizio prestato dai volontari con idonea certificazione rilasciata su istanza dell'interessato.

Art. 13– Norme finali

Il presente regolamento potrà essere aggiornato sulla base di eventuali esigenze che si manifesteranno e attualmente non prevedibili ed eventualmente all'emanazione della legge sul volontariato, per verificare ulteriori opportunità.

REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'

Aggiungere all' art. 3 o all'art. 11

L'Amministrazione può avvalersi di volontari per attività non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

Aggiungere all'art. 7

L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità.

Aggiungere art. 10

L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti. Se il recesso è da parte del volontario non necessita di alcuna motivazione.

Aggiungere art.11 comma 5

Purché finalizzati ad obiettive esigenze di pubblico interesse ed il cui espletamento non comporti l'accesso agli atti dell'Ente.

Doveri dei volontari

Ciascun volontario è tenuto, a pena di revoca dell'incarico, a:

- svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento
- tenere un comportamento verso chiunque improntato alla massima correttezza ed educazione
- tenere verso i dipendenti comunali un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto e collaborazione
- non dedicarsi, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l'incarico
- segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedano l'intervento di personale comunale.

- a partire da che età? non ci sono limiti?
- fino a che età? non ci sono limiti?

28/11/2009

